

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3079-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)  
presentata alla Presidenza il 26 novembre 2002*

(Relatore: **MALGIERI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 24 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1153)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 25 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3079 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regola-

mento, adottando la relazione al disegno di legge presentato al Senato, che viene allegata.

**MALGIERI, Relatore**

## ALLEGATO

Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Francia aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Parigi il 1° agosto 1966, e successive modificazioni.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente agli allegati, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

Gli aspetti più qualificanti del nuovo Accordo sono:

— la previsione di una minore documentazione necessaria per accedere ai benefici della coproduzione;

— un abbassamento della quota percentuale di partecipazione minoritaria addirittura fino al 5 per cento per film di costo superiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro. Per favorire l'equilibrio poi le Autorità competenti, di comune accordo, potranno considerare favorevolmente a tali effetti anche progetti di film aventi un bilancio inferiore a 50 milioni di franchi francesi o l'equivalente in euro;

— un'attenta analisi dell'equilibrio che tenga conto non solo degli investimenti ma anche degli aiuti e finanziamenti pubblici alla produzione e alla distribuzione nonché dei pre-acquisti dei distributori e diffusori;

— una maggiore libertà di determinazione della ripartizione degli introiti da parte degli operatori;

— l'inserimento nell'Accordo di una cooperazione nel settore della formazione professionale;

— la previsione di una maggiore cooperazione e di strumenti comuni per favorire la distribuzione e la promozione delle opere cinematografiche nei due Paesi e al di fuori degli stessi;

— la promozione dei festival dedicati al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.

In particolare:

l'articolo 1 definisce il termine « opera cinematografica », comprensivo anche di *fiction*, di animazione e documentari;

l'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-francese dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali e l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione;

l'articolo 3 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive Autorità competenti e le condizioni di accesso;

l'articolo 4 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori;

l'articolo 5 prevede la comune proprietà dei materiali;

l'articolo 6 stabilisce l'equilibrio generale delle coproduzioni e l'analisi delle stesse;

l'articolo 7 stabilisce le modalità di presentazione dei film;

l'articolo 8 definisce le modalità di ripartizione degli introiti;

l'articolo 9 prevede la realizzazione di un film in coproduzione multilaterale;

l'articolo 10 prevede attività di formazione;

l'articolo 11 riguarda la distribuzione e promozione delle opere dei due Stati;

l'articolo 12 concerne l'impegno a promuovere i *festival* dedicati al cinema italiano e francese;

l'articolo 13 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

l'articolo 14 riguarda l'abrogazione degli Accordi precedenti;

l'articolo 15 prevede una durata biennale dell'Accordo, dalla data di entrata in vigore e un rinnovo tacito per altri due anni.

Le Norme di procedura, di cui all'Allegato 1, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

Gli Allegati 2 e 3 riguardano gli aiuti e finanziamenti in Francia e in Italia e gli Allegati 4 e 5 la lista degli Stati con i quali la Francia e l'Italia hanno stipulato Accordi di coproduzione cinematografica.

**PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE****(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 3079 recante ratifica Accordo Italia-Francia sulla cinematografia;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE****(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)****PARERE FAVOREVOLE***nel presupposto che:*

all'articolo 3, comma 1, l'espressione: « per ogni quadriennio » si intenda equivalente all'espressione: « ogni quattro anni »;

l'onere indicato al medesimo articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

**PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE****(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)****PARERE FAVOREVOLE**

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





€ 0,26



\*14PDL0036020\*